

**REGOLAMENTO  
SUL TRASPORTO DEGLI ALLIEVI CHE FREQUENTANO  
LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CROGLIO**

**Art. 1 - base legale**

Il presente regolamento si fonda sulla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (art. 36 e 39);

**Art. 2 - scopo - aventi diritto**

Il servizio in oggetto è istituito di principio per tutti i bambini domiciliati, rispettivamente per gli stranieri residenti con permesso annuale, che frequentano la scuola dell'infanzia.

Può essere esteso a bambini domiciliati fuori Comune a condizione che:

- a) frequentino la scuola dell'infanzia di Croglia;
- b) facciano capo a fermate ubicate sul tragitto organizzato dal Comune di Croglia.
- c) sui pulmini designati al trasporto ci siano posti disponibili; nel caso in cui questi si esauriscano durante l'anno scolastico i bambini delle famiglie ammesse non potranno più beneficiare del servizio.

La richiesta motivata per il trasporto deve essere inoltrata, di regola, al Municipio di Croglia entro la fine giugno precedente l'inizio dell'anno scolastico; vengono prese in considerazione in ordine di entrata (timbro postale).

**Art. 3 - tragitto - fermate**

Il servizio è destinato esclusivamente al trasporto da e per la scuola.

Il Municipio, previa richiesta preventiva, può concedere autorizzazioni eccezionali straordinarie per validi motivi familiari. In tal caso ne darà tempestiva comunicazione alla docente responsabile della SI e all'assuntore del servizio.

In nessun caso saranno trasportati bambini non in possesso dell'autorizzazione municipale.

Gli orari e le ubicazioni delle fermate nelle frazioni e sottofrazioni sono stabiliti annualmente dal Municipio e comunicate alle famiglie.

**Art. 4 - assenze**

Per motivi organizzativi eventuali assenze devono essere tempestivamente notificate alla ditta assuntrice del servizio per evitare ritardi o inutili apprensioni.

**Art. 5 - responsabilità - incidenti**

I bambini che fanno capo al servizio devono essere accompagnati / ripresi in consegna alle fermate dal genitore o da persona di loro fiducia. I genitori sottoscrivono con il formulario d'iscrizione di assumersene la responsabilità. Il corpo insegnante e il Municipio non si assumono responsabilità di eventuali incidenti o danni che dovessero derivare o essere arrecati dagli allievi della SI prima e dopo l'orario di frequenza.

**Art. 6 - sospensioni - esclusione**

I genitori si impegnano a sensibilizzare i propri figli a mantenere un comportamento corretto e rispettoso sul veicolo.

Il Municipio si riserva di prendere provvedimenti per l'esclusione temporanea o definitiva in caso di indisciplina.

### **Art. 7 - criteri d'assoggettamento - modo di riscossione**

Entrano in considerazione, ai fini dell'imposizione della partecipazione alle spese di trasporto, tutte le famiglie indipendentemente dalla situazione economica e dalla rispettiva tassazione fiscale.

L'importo dovuto sarà notificato all'inizio dell'anno scolastico. In caso di ripetuto mancato pagamento nei termini fissati decade il diritto ad usufruire del servizio.

### **Art. 8 - tariffe e fatturazione**

a) famiglie domiciliate / residenti (con permesso annuale per gli stranieri) a Croglio - esenti da tassa;

b) famiglie domiciliate / residenti in altri Comuni – tassa minima annua (annua = anno scolastico) Fr. 600.- e massima Fr. 1'200.-- per allievo. E' riconosciuto un pro – rata mensile corrispondente al periodo di utilizzo del servizio. Tasse e pro-rata vengono determinate annualmente dal Municipio.

La fatturazione è effettuata, di regola, all'inizio dell'anno scolastico ed è da pagare entro 30 giorni.

### **Art. 9 – contestazioni**

Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento sono decise in via di reclamo dal Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

### **Art. 10 - entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica dell'Autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio Comunale il 29.09.2008 e dalla Sezione enti locali Bellinzona il 10.12.2008.

Modifica art. 8 cpv. b) approvata dal Consiglio Comunale il 14 settembre 2009 e dalla Sezione enti locali il 29.10.2009.